

LOCALI AD USO SANITARIO

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 “testo unico”)

Requisiti generali

- **dotati del Certificato di Conformità Edilizia**
rilasciato dal Comune sulla base della verifica di conformità alla vigente legislazione urbanistico/edilizia e di sicurezza;
- **conformi agli obblighi per esigenze dei disabili**
relativamente a porte, vie di circolazione, scale e servizi igienici, tranne locali già in uso al 01/01/1993 e, in questo caso, con garanzia della mobilità ed uso servizi igienici;
- **conformi ai requisiti specifici indicati all'Allegato IV del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 “testo unico”** sulla
base dell'obbligo del datore riportato all'art. 64 del decreto

requisiti strutturali

- **illuminazione naturale**
finestrature vetrate distribuite su pareti esterne evitando il soleggiamento diretto;
se privi no presenza continuativa di operatori;
per nuove costruzioni o ristrutturazione superfici finestrate illuminanti nelle quantità indicate nei Regolamenti Comunali Edilizi o di Igiene (almeno 1/8 della superficie in pianta);
per migliore illuminazione pareti a tinta chiara;
- **aerazione naturale**
finestrature apribili distribuite su pareti esterne azionabili da pavimento;
se privi no presenza continuativa di operatori;
per nuove costruzioni o ristrutturazioni superfici finestrate aereanti nelle quantità indicate nei Regolamenti Comunali Edilizi o di Igiene (almeno 1/8 della superficie in pianta);
- **altezza /cubatura / superficie**
altezza minima 3 metri (salvo deroghe); superficie minima lorda 2 metri quadri/operatore;
cubatura minima lorda 10 metri cubi/operatore;
- **porte di ingresso / uscita dei singoli locali (non uscite di emergenza esterne)**
altezza minima 2,0 metri;
larghezza minima 0,80 metri;
n° 1 porta per locale fino a 25 persone;
n° 2 porte apribili verso esodo per locale da 26 a 50 persone;

- **vie di emergenza / uscite di emergenza**
vie con altezza min. 2 metri, larghezza almeno 1,2 metri (per struttura di oltre 500 metri quadri) prive sia di ostruzioni strutturali che di materiali depositati;
definite in modo da limitarne al massimo la lunghezza che, in ogni caso, non potrà superare 40 metri;
illuminazione di emergenza con almeno 10 lux sul piano di calpestio e 30' di autonomia;
se ai piani superiori o inferiori garantire anche percorribilità scale, atrii ed uscita;
uscita di emergenza in tutti i casi, altezza min 2 metri, apribile a spinta nel verso dell'esodo (tranne casi di deroga);
se uscita di emergenza dotata anche di apertura elettrica verificare apribilità in assenza energia elettrica; per
attività in edificio abitativo condominiale garantire il percorso d'esodo fino all'uscita di emergenza all'esterno;
- **pavimenti / pareti**
privi di discontinuità (se presenti segnalate);
nei locali operativi pavimenti e pareti in materiale non assorbente e lavabile almeno fino a 2.0 metri di altezza;
pareti vetrate segnalate ed in materiale infrangibili fino ad 1 metro di altezza;
- **piani**
per piani superiori o inferiori al piano terra, larghezza di corridoi e scale in base al numero complessivo di persone (larghezza non inferiore alla larghezza della uscita di sicurezza necessaria per quel numero di persone che normalmente è di 60 cm. ogni 50 persone) (per ospedali, case di cura e simili con oltre 25 p.l. larghezza corridoi minima 2,5 metri e scale minima 1,6 metri (D.M. 5/8/77));

requisiti impiantistici

- **impianto elettrico**
"Dichiarazione Conformità" L. 46/90 della installazione o di altro intervento (se effettuati dopo il 1990);
presenza impianto di "messa a terra" con denuncia ISPESL / AUSL di prima installazione;
presenza interruttore differenziale "salvavita";
collegamenti "equipotenziali" delle masse metalliche accessibili al paziente durante le fasi operative con elettromedicali con "parti applicate" alla cute;
regime di controllo periodico documentato ("registro dei controlli") di: messa terra, interruttori differenziali, collegamenti equipotenziali, illuminazione di emergenza;
- **illuminazione di emergenza**
accensione automatica al distacco (sia interno che esterno) della energia elettrica;
autonomia minima 30 minuti;
collocata in corrispondenza di: porta uscita del locale, vie di esodo, uscite di sicurezza;
livello di illuminazione sufficiente a vedere il percorso di esodo;
- **riscaldamento**
"Dichiarazione Conformità" L. 46/90 dell'installatore;
denuncia ISPESL / AUSL se oltre 35 KW con controllo AUSL ogni 5 anni;

Certificato Prevenzione Incendi, con misure preventive relative, se oltre 117 KW;
controllo fumi annuale;

- **climatizzazione**

“Dichiarazione Conformità” L. 46/90 dell’installatore (se impianto e non singole macchine ad alimentazione elettrica);

Destinatari degli obblighi e loro gestione:

gli obblighi sono destinati al datore di lavoro che utilizza l’impianto (anche nel caso non sia il proprietario dell’edificio/impianto) in quanto la esposizione dei lavoratori ai rischi attiva il campo di applicazione della legislazione di sicurezza al datore di lavoro .

Pertanto, nel caso l’edificio/impianto non sia di proprietà del datore di lavoro, quest’ultimo deve garantire, con gli accordi necessari, che il proprietario assolva gli obblighi e consegna al datore di lavoro copia della eventuale documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo.

requisiti organizzativi

- **percorsi pedonali interni**

larghezza sufficiente al passaggio delle persone, operatori ed attrezzature;
mantenuti agibili e privi di materiali ostacolanti i passaggi;

- **segnaletica**

con cartellonistica a parete;
con forma e colorazione di sicurezza (giallo=pericolo, blu=obbligo, rosso = divieto, verde = sicurezza);
per garantire la disponibilità delle informazioni fondamentali di sicurezza (ad es. esodo);

- **reazione al fuoco** (grado di combustibilità del materiale in classe da 1 a10)

in base al D. 18/09/2002 anche le strutture sanitarie esistenti (se di superficie oltre 500 metri quadri) devono avere il 50% di materiali (di arredo) in classe 0 (incombustibile) ed il rimanente nelle classi 1 e 2

- **estintori**

in numero di uno ogni 100 metri quadri di superficie della struttura con minimo 2 per piano (estintori del tipo da 6 kg. a polveri più diffuso);
controllo semestrale da personale specializzato con aggiornamento cartellino;
collocazione in posizione ben visibile e facilmente accessibile;

- **presenza “addetti emergenze” ed “addetti al pronto soccorso”**

nominati dal d.l. con apposita documentazione con la quale partecipano agli specifici corsi di formazione con rilascio dell’“attestato di frequenza” che hanno il compito della gestione delle azioni necessarie a fronteggiare la emergenza o la evenienza infortunistica, nell’attesa dei relativi soccorsi esterni ;

- **pulizie**

asportazione completa dei materiali di uso e risulta dall'attività;
frequenza quotidiana in base allo svolgimento della attività;
normalmente effettuate fuori dall'orario di lavoro;

locali particolari

- **ambulatorio medico** superficie minima 12 mq. (nuovi) o 9 mq. (esistenti);
- **sterilizzazione** locale apposito o spazio separato aggiuntivo dell'ambulatorio di superficie minima 4 mq. ;
- **sala di aspetto**
collocata possibilmente vicino alla uscita di emergenza dalla struttura;
con segnaletica a parete indicante la uscita di emergenza e le altre informazioni per le eventuali circostanze di emergenza;
- **laboratorio** (per attività di supporto all'attività sanitaria)
se presenti fasi lavorative caratterizzate da rilascio di sostanze volatili in forma di vapori o polveri deve essere prevista la loro aspirazione nel punto di emissione;
nel caso i punti di emissione siano numerosi e distribuiti in tutto il locale, andrà installata la ventilazione generale del locale in grado di ricambiare l'aria ambiente;
se uso gas metano "Dichiarazione Conformità" L. 46/90 dell'installatore, presenza di rubinetto di intercettazione esterno e rilevatore di fiamma sui fuochi;
no gas in bombole nelle strutture sanitarie;
- **locali interrati e seminterrati o con altezza inferiore al minimo**
non possono essere utilizzati per postazioni di lavoro continuativo ma, se già in uso o in caso di impossibilità di altre soluzioni, può essere richiesta all'organo di vigilanza la deroga all'obbligo della altezza minima del locale se ripristinate le condizioni igieniche di assenza di umidità, presenza di ricambio di aria, presenza di illuminazione con interventi di:
 - * difesa dall'umidità dei muri;
 - * allestimento di impianto di ricambio aria ambiente;
 - * impianto di illuminazione artificiale in grado di garantire il valore di illuminamento necessario alla tipologia lavorativa;
- **servizi igienici**
devono essere presenti servizi separati per pazienti e personale (esclusi gli "studi" esistenti);
i servizi del personale (1 ogni 10 addetti) devono essere divisi per sesso (tranne aziende esistenti fino 10 addetti se impossibile la separazione); deve essere presente l'antibagno con rubinetti di acqua calda e fredda (1 ogni 5 addetti);
devono essere presenti locali spogliatoio del personale con armadietti per il vestiario;
possono non essere separati per sesso nelle aziende che occupano fino a 5 addetti;